

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Raccolta delle candidature per la designazione/nomina Collegio Consultivo Tecnico

L'articolo 6, comma 1, della L. 11 settembre 2020 n° 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”, come modificato dalla legge 108/2021 e dalla legge 233/2021, ha introdotto – sino al 30 giugno 2023 – l’obbligo per le stazioni appaltanti di costituire un collegio consultivo tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, anche già avviati, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

Il collegio consultivo tecnico è formato, da tre o cinque componenti in possesso di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, di cui uno con funzioni di presidente. Quest’ultimo, in mancanza di accordo, viene designato da Regione per le opere di interesse regionale.

A completamento della normativa succitata sono state emanate con decreto del MIMS n° 12 del 17 gennaio 2022 le “linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico”. Ai sensi del punto 2.6.2. la costituzione del CCT con cinque componenti è necessaria se le parti attribuiscono alle decisioni del CCT natura di lodo arbitrale ai sensi dell’art 808- ter del codice di procedura civile salvo che le stesse parti ritengano che non ricorrano i presupposti della complessità dell’opera e della eterogeneità delle competenze richiesti dal comma 2 dell’art 6 del decreto legge 76/2020.

Attraverso la presente manifestazione di interesse si intende acquisire le candidature qualificate atte a procedere, sulla base delle richieste di volta in volta avanzate dalle stazioni appaltanti, alle designazioni ed alle nomine previste dall’art. 6 del DL 76/2020 conv. in L. 120/2020.

Attività svolte dal Collegio Consultivo Tecnico

Le attività attribuite al Collegio Consultivo Tecnico sono stabilite dalla L. 120/2020 e da decreto del MIMS n° 12 del 17 gennaio 2022 che ha emanato le “linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico”, cui si rimanda per completezza.

Sezioni e sottosezioni dell’elenco

L’Elenco è composto ed organizzato nelle sezioni sotto individuate

- Profili attinenti al settore dell’Ingegneria
- Profili attinenti al settore dell’Architettura
- Profili attinenti al settore Giuridico
- Profili attinenti al settore Economico
- Profili attinenti alla nomina come Presidente



Requisiti richiesti

Possono essere nominati componenti del CCT:

- a) ingegneri e architetti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici: iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2.4.2. ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara nella quale la selezione delle offerte ammesse secondo il criterio con l'offerta economicamente più vantaggiosa, supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; dottorato e di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;
- b) giuristi, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici, essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al punto 2.4.2. delle linee guida o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;
- c) economisti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al punto 2.4.2. delle linee guida o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

Possono essere nominati come componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come presidente.

Possono essere nominati presidenti di CCT i soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati nelle seguenti lettere:

- a) ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;
- b) ingegneri e architetti: appartenenti o già appartenenti al ruolo dirigenziale di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
- c) giuristi, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni;
- d) economisti, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera a), non inferiore a dieci anni.

Requisiti di compatibilità

È incompatibile con la nomina a componente del Collegio Consultivo Tecnico colui che:

- a) ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione, sui lavori oggetto dell'affidamento;

- b) egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento;
- c) ricada in uno dei casi di "conflitto di interesse" di cui all'art. 42 del d.lgs. 50/2016;
- d) non sia in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
- e) ricada in uno dei casi di cui all'art. 6, c. 8, del D.L. n° 76/2020.

È incompatibile con la nomina a presidente del Collegio Consultivo Tecnico colui che rientri in uno dei casi summenzionati o che abbia svolto, con riguardo ai lavori oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientri nei casi di ricsuzione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815, r.d. n° 1443/1940.

In considerazione della necessità di assicurare l'insussistenza di conflitti di interesse, la totale neutralità, imparzialità ed estraneità all'articolazione amministrativa o aziendale delle parti, non può ricoprire l'incarico di presidente del CCT colui che rientri in uno dei casi di cui al punto 2.5.1 delle linee guida ovvero che abbia svolto, con riguardo ai lavori oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientri nei casi di ricsuzione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815, regio decreto n. 1443/1940.

Fermo quanto previsto dai punti 2.5.1 e 2.5.2 delle linee guida non può essere nominato componente o presidente del CCT il dipendente pubblico che:

- a) non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che è tenuta al tempestivo rilascio nello spirito di istituzione del CCT;
- b) ricada in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.

E' incompatibile con la nomina a componente o presidente del CCT, colui che abbia svolto ovvero svolga l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi alla esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del CCT.

Valutazione e raccolta delle candidature

Gli interessati possono presentare la loro candidatura inviando lo specifico modulo pubblicato sul sito internet dell'ente, compilato e debitamente sottoscritto. Come previsto dalle linee guida in materia di Collegio Consultivo tecnico di cui al DM 17 gennaio 2022, gli elenchi dei soggetti in possesso dei necessari requisiti devono rimanere permanentemente aperti. La domanda dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito all'indirizzo "Ente Autonomo Volturmo s.r.l., Corso Garibaldi, 387 – 80142 - Napoli", oppure a mezzo pec all'indirizzo enteautonomovolturmo@legalmail.it, allegando al medesimo:

- I. curriculum vitae in formato europeo, datato, sottoscritto e corredato di apposita dichiarazione ai sensi dell'art 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti la veridicità delle informazioni contenute e con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. Il curriculum deve contenere l'indicazione specifica dei titoli e delle esperienze lavorative maturate;

- II. dichiarazione relativa al possesso, alla data della candidatura, dei requisiti di comprovata competenza e professionalità, compatibilità e moralità;
- III. dichiarazione relativa al possesso dei titoli di preferenza;
- IV. indicazione della sezione per cui si richiede l'iscrizione.

Le candidature pervenute saranno inserite nell'elenco all'interno del quale, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione, si procederà alle designazioni di volta in volta richieste in conformità all'art. 6 della L. 120/2020.

Procedura di nomina e designazione

La designazione del Presidente o la nomina del componente del Collegio Consultivo Tecnico di cui all'art. 6 della L. 120/2020 avverrà secondo le modalità approvato dal Regolamento EAV in materia di Collegio.

Al momento dell'accettazione dell'incarico i soggetti designati o nominati dovranno confermare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità. L'assenza di cause di incompatibilità, dovranno persistere per tutta la durata dell'incarico.

Compensi

Ciascuna parte si farà carico del compenso spettante ai componenti dalla stessa nominati; il compenso del Presidente viene liquidato dalle parti in egual misura.

Per la determinazione dei costi ci si atterrà a quanto segue: la definizione del tetto massimo complessivo verrà determinato in base all'importo contrattuale secondo le Linee guida adottate con decreto ministeriale n. 12 del 17.01.2022.

La quantificazione della parte fissa e la quantificazione della parte variabile avverrà secondo le Linee guida adottate con decreto ministeriale n. 12 del 17.01.2022. La parte fissa verrà suddivisa per gli anni di contratto residui al fine di definire il compenso fisso annuale. In caso di variazione degli anni di contratto, nel corso dei lavori, la parte fissa ancora da corrispondere (il residuo) sarà diluita al fine di adeguarla agli anni effettivi con la conseguente rideterminazione del compenso fisso annuale.

Se vi sarà variazione dell'importo contrattuale (varianti – atti integrativi), la parte fissa ancora da corrispondere (il residuo) sarà rideterminata per gli anni effettivi con conseguente rideterminazione del compenso fisso annuale.

Il CCT liquida l'importo di propria spettanza per il compenso fisso annuale e per il compenso variabile anno per anno, in occasione della prima determina o parere dell'anno e seguendo il seguente criterio:

il compenso fisso annuale viene erogato solo se nell'anno di riferimento viene richiesta al CCT l'emissione di almeno una determina o parere. In mancanza di richieste non spetterà al CCT il compenso fisso annuale che verrà accantonato quale "somme a disposizione per il CCT."



Fino al raggiungimento del tetto massimo complessivo, il compenso variabile si somma al compenso fisso annuale. Raggiunto il tetto massimo complessivo il compenso variabile erode il compenso fisso annuale.

Raggiunto il tetto massimo complessivo, il compenso fisso annuale costituirà il tetto massimo del compenso annuale del CCT per parte fissa e per parte variabile. Per ciascun anno il compenso fisso annuale sarà erogato quale differenza tra il tetto massimo annuale e il compenso variabile maturato in relazione alle determine o pareri emessi. Le somme a disposizione del CCT saranno utilizzate a solo titolo di compenso variabile e solo nel caso in cui il compenso variabile maturato nell'anno di riferimento superi il tetto massimo annuale.

Il Presidente del CdA
Dott. Umberto De Gregorio